

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA BARENGHI

Seduta del 09/03/2026

FATTO

Facendo seguito al reclamo in data 27 maggio 2025, riscontrato negativamente dall'intermediario, il ricorrente, con atto del 22 ottobre 2025, espone di aver stipulato un prestito in data 25 febbraio 2025, con decorrenza aprile 2025, e di averlo poi estinto dopo il pagamento di n. 2 sulle 84 originariamente previste con decorrenza maggio 2025. Espone, quindi, di avere diritto – all'esito dell'estinzione anticipata – al complessivo rimborso di € 380,71 al netto di quanto già rimborsatogli per il residuo di quanto corrisposto a titolo di costi del credito, oltre interessi dal reclamo.

L'intermediario nelle controdeduzioni datate 1° dicembre 2025 rileva che oggetto del contendere è un contratto di prestito personale con consolidamento, sottoscritto in data 25 febbraio 2025 per l'importo totale del credito di € 8.290,00 da rimborsarsi in 84 rate dell'importo di € 151,62, ed estinto anticipatamente in data 9 maggio 2025, dopo il pagamento della seconda rata. Evidenzia che all'atto della formulazione del conteggio di estinzione anticipata, è stata detratta la quota parte dell'assicurazione facoltativa non goduta per l'importo di € 396,97 come previsto dal contratto mentre per l'ulteriore servizio acquistato dal cliente, relativo alla copertura delle spese sanitarie, non è previsto alcun rimborso in caso di estinzione anticipata, in quanto facoltativo e non collegato al credito potendo l'interessato esercitare il recesso entro 14 giorni dalla data

di conclusione del contratto, che, tuttavia, non è stato richiesto dal ricorrente. Chiede quindi di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Nel merito è ben noto che l'esigenza di rimborso delle spese versate anticipatamente, sia che si tratti di costi c.d. 'up-front', sia che si tratti di costi c.d. 'recurring' è pacifica in seguito ai noti sviluppi giurisprudenziali e normativi e in particolare per quanto riguarda il contratto del caso di specie, risalente al 2025, la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal d.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023. L'art. 125-bis TUB risultante dalla novella dispone che «il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte» e che «i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato».

Nel caso di specie in sede di conteggio estintivo, come rileva correttamente l'intermediario, sono stati rimborsati per intero gli oneri sopportati dal cliente al momento dell'accensione del finanziamento, secondo i criteri ad essi applicabili, e in particolare l'assicurazione del credito prevista all'atto della stipula.

Al riguardo conviene rilevare che il modulo di adesione alla polizza collettiva riporta gli stessi codici presenti sui fascicoli informativi e risulta la presa visione degli stessi da parte del ricorrente e che gli orientamenti condivisi dei Collegi hanno ritenuto che il criterio contrattuale di rimborso previsto nelle condizioni di polizza possa considerarsi conosciuto *ex ante* dal cliente quando, alternativamente il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta ovvero il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta. Inoltre, è stato ritenuto applicabile il criterio contrattuale, conosciuto *ex ante* dal cliente, anche in assenza della dichiarazione della compagnia assicurativa di averne fatto applicazione. Sul punto la giurisprudenza di questo Arbitro (Coll. coord. n. 13169/2024), ha statuito che «la valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell'ABF; ne deriva che il criterio contrattuale è da ritenersi legittimo purché tale criterio di calcolo sia chiarito *ex ante* al cliente. In caso contrario, il rimborso del premio dovrà avvenire secondo il criterio *pro rata temporis*».

Ad ogni buon conto, sebbene la clausola contrattuale relativa all'estinzione anticipata del finanziamento preveda, quale criterio di rimborso per i costi non maturati a seguito di estinzione anticipata, il costo ammortizzato, l'importo rimborsato a titolo di oneri assicurativi non maturati risulta ottenuto applicando il criterio (più favorevole) del *pro rata temporis*.

Il calcolo di quanto dovuto – coincidente con il rimborso effettuato – risulta dalla seguente tabella:

Durata del prestito in anni	7	Tasso di interesse annuale	12,10%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	97,62%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	95,88%

rate pagate	2	rate residue	82	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
oneri assicurativi				406,65	Recurring	97,62%	396,97		396,97
Totale				406,65					396,97

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Non sono state, invece, rimborsate le spese ulteriori, su cui a questo punto si concentra il contenzioso, relative all'assicurazione 'salute', la quale però costituiva evidentemente una garanzia non correlata al credito ma solo occasionalmente acquistata, per quanto risulta in questa sede, in concomitanza con l'accensione del prestito, di talché in caso di estinzione la relativa polizza sopravvive non essendo stato esercitato in alcun modo il diritto di recesso previsto contrattualmente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE